

CREDITI FORMATIVI INGEGNERI 2018: CONTROLLI E SANZIONI**Cfp controlli sanzioni**

Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il testo unico del Cni sulla formazione professionale obbligatoria che chiarisce e disciplina in un unico documento le linee guida di indirizzo sull'ottenimento e conseguimento dei Cfp per il triennio in corso. Una parte del documento (in download qui) contiene anche le informazioni riguardanti il sistema dei controlli e le sanzioni previste.

Formazione professionale obbligatoria: informazioni generali su controlli e sanzioni

Gli iscritti che non assolvono gli obblighi di aggiornamento della competenza professionale e i nuovi iscritti che non abbiano assolto all'obbligo del conseguimento dei 5 Cfp in materia di etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo all'iscrizione, sono soggetti a procedimento disciplinare se hanno esercitato la professione, o in generale se hanno svolto attività che prevedano obbligo di formazione continua.

Il Cni può definire i controlli da attuare per verificare il rispetto delle norme del Regolamento e delle Linee di indirizzo da parte di Ordini e Provider. Gli Ordini e i Provider devono segnalare i singoli eventi al Cni, tramite la piattaforma, ai fini dell'esecuzione dei controlli.

Leggi anche

E-card, la bocciatura dell'Ue

Anac, aggiornamento delle linee guida n.1

Formazione professionale obbligatoria: controlli

Possono essere previste ispezioni presso la sede degli eventi. Il personale ispettivo è dotato di adeguate competenze e incaricato dal Cni o dall'Ordine territorialmente competente. Le ispezioni possono essere effettuate anche sulla base di segnalazioni di iscritti, dell'Ordine o di altri Provider. I Provider devono offrire massima collaborazione agli Ordini territoriali e al Cni.

In caso di accertate violazioni, gli Ordini territoriali s'interfacciano con il Cni per i provvedimenti di competenza. Il Cni adotta i conseguenti provvedimenti sanzionatori, che tengono conto della gravità delle violazioni commesse.

Le violazioni lievi determinano l'invio di un'ammonizione da parte del Cni, con obbligo di attuare le correzioni richieste entro i limiti di tempo assegnati. Le violazioni gravi possono determinare una revoca temporanea dell'autorizzazione. Nel caso di accertata violazione molto grave il provvedimento sanzionatorio può comportare la revoca definitiva dell'autorizzazione al Provider.

Gli Ordini territoriali sono tenuti a svolgere le proprie attività formative in osservanza del Regolamento e delle presenti Linee di indirizzo. In caso di violazioni, saranno applicate le stesse sanzioni previste per i Provider.

Rideterminazione dei crediti formativi professionali

Il Cni, a seguito di mancato rispetto del Regolamento e Linee di indirizzo, può rideterminare i crediti formativi professionali assegnati all'evento se viene accertata una (o più) delle seguenti violazioni:

Evento di durata inferiore a quanto dichiarato: in tal caso si provvede a ricalcolare il numero esatto di Cfp

Eventi organizzati da soggetti diversi dall'Ordine o dal Provider: sono annullati i Cfp assegnati

Eventi realizzati con Partner e/o sponsor in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Regolamento e dalle informazioni caricate nella piattaforma: sono annullati i Cfp assegnati. Comunicazioni fatte dallo sponsor/partner nelle quali attesta di essere l'organizzatore dell'evento costituiscono elemento sufficiente per annullare i Cfp

Corsi e seminari svolti in maniera difforme: si procede alla riclassificazione dell'evento come "convegno" e alla rideterminazione del numero dei Cfp riconosciuti

Rilascio di attestati che presentano loghi e o firme diverse da quelle dell'Ordine e/o Provider: i Cfp sono annullati

Le norme sono applicate a eventi organizzati sia da Provider che da Ordini territoriali.

Modalità di comunicazione e pubblicizzazione degli eventi accreditati

Nella pubblicità dei singoli eventi, va indicato espressamente l'obiettivo formativo. La pubblicità dell'evento non deve creare la suggestione del commercio dei crediti formativi professionali. È vietato pubblicizzare e/o vendere forme di abbonamento per partecipazione a eventi che si riferiscano al conseguimento di determinate soglie di Cfp. È vietato promuovere eventi con comunicazioni che enfatizzano il numero di Cfp attribuiti rispetto ai contenuti formativi.

Luogo di svolgimento dell'evento

La sede dell'evento deve essere conforme alla normativa in materia di sicurezza e deve essere adeguata alla tipologia di attività formativa erogata. È responsabilità dei Provider e degli Ordini territoriali effettuare tali verifiche.

Formazione professionale obbligatoria: violazioni

Costituiscono violazioni molto gravi:

Il mancato rispetto delle norme relative alla pubblicità, alle sponsorizzazioni, al conflitto di interessi, ai requisiti minimi richiesti per l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento

Il mancato controllo su ingresso e l'uscita dei corsisti

Il mancato pagamento dei diritti di segreteria al Cni o agli Ordini e la mancata collaborazione allo svolgimento dei controlli

La trasmissione al Cni di accordi di collaborazione e/o sponsorizzazione che contengono omissioni, inesatta e/o falsa rappresentazione dei dati e delle prestazioni previste tra le parti

Costituiscono violazioni gravi:

La predisposizione di documenti irregolari (attestati, autocertificazioni, certificazioni)

La mancata o non corretta somministrazione della rilevazione della qualità percepita

L'utilizzo di sedi diverse da quelle comunicate

La gestione dell'evento da parte di soggetti non autorizzati

Il mancato rispetto dei requisiti richiesti per l'autorizzazione e l'organizzazione dell'evento

Costituiscono violazioni lievi le infrazioni di non eccessiva rilevanza riscontrate durante le ispezioni.

Formazione professionale obbligatoria: sanzioni

Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo le seguenti fasi:

Il Cni invia al Provider/Ordine l'atto di accertamento della violazione con indicazione del comportamento oggetto di verifica e della norma violata

In seguito alla comunicazione, il Provider/Ordine, nel termine indicato dal Cni, può presentare osservazioni sulle violazioni contestate, o, qualora le violazioni siano sanabili, assumere l'impegno irrevocabile a provvedere

Ricevuto il riscontro dal Provider/Ordine, il Cni può provvedere: a) ad archiviare il procedimento, qualora le violazioni siano sanate, ovvero qualora le osservazioni prodotte risultino meritevoli di accoglimento b) all'annullamento/riduzione dei Cfp riconosciuti all'evento c) all'adozione di un'ammonizione, del provvedimento di sospensione o di revoca qualora le violazioni permangano o siano insanabili

Trasparenza

Se un Consigliere dell'Ordine territoriale o un Consigliere nazionale detiene una quota di partecipazione oppure è titolare di carica statutaria all'interno di un ente di formazione autorizzato, l'Ente deve dichiarare tale circostanza nella domanda di autorizzazione. Dev'essere dato atto di tale circostanza pure nella proposta di delibera di autorizzazione

dell'Ente e nella piattaforma.

Dev'essere dichiarata al Cni anche eventuale partecipazione societaria o assunzione di carica statutaria di un Consigliere dell'Ordine territoriale o di un Consigliere nazionale all'interno di Partner o Sponsor coinvolti nei singoli eventi.

Sullo stesso tema:

Crediti formativi ingegneri 2018: ottenere i Cfp con corsi di formazione e seminari

Crediti formativi ingegneri 2018: ottenere i Cfp in convegni, fiere, congressi e dimostrazioni tecniche

Crediti formativi ingegneri 2018. Autocertificazione Cfp: pubblicazioni, brevetti e commissioni

Crediti formativi ingegneri 2018: ottenere Cfp con formazione erogata dal datore di lavoro

Crediti formativi ingegneri 2018: ottenere Cfp con stage, Master in Ingegneria, dottorati ed eventi all'estero

Crediti formativi ingegneri 2018. Formazione a distanza: come funziona

Crediti formativi ingegneri 2018: esonero dalla formazione professionale obbligatoria

Crediti formativi ingegneri 2018: la guida completa